

DECRETO 15 LUGLIO 2019, N. 2/REG

Interpretazione autentica dell'articolo 4 e dell'articolo 7 e modifiche all'articolo 9 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 4 maggio 2017 n. 1 (Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente))

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 17-07-2019, n. 28)

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTA la DELIBERA N. 1 DEL 20 GIUGNO 2019 del Consiglio Regionale – Terza Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 4 maggio 2017 n.1 /Reg)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento regionale per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati emanato con D.P.G.R. 4 maggio 2017 n.1/Reg. si interpreta nel senso che restano delegate in capo agli ATC le attività di programmazione e pianificazione agli stessi delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 15 del Regolamento regionale per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati emanato con D.P.G.R. 27 maggio 2014, n. 5/Reg.

Art. 2

(Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 4 maggio 2017 n.1 /Reg)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento regionale 1/2017 si interpreta nel senso che, qualora l'ATC eserciti le competenze spettanti alla Regione a seguito di mancato accordo con la stessa, ha anche facoltà di modificare la diversa ripartizione della destinazione differenziata del territorio e delle macroaree di competenza nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 28 gennaio 2004 n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 del D.P.G.R. 1/2017)

1. Il comma 11 dell'articolo 9 del D.P.G.R. 4 maggio 2017 n. 1 (Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati. Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è sostituito dal seguente:
“11. I componenti delle squadre **assegnatarie delle zone** che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero **battute, di braccata o di girata**, pari a cinque, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria”.